



MMPEASSOCIATI

Via Po, 12 - 00198 Roma  
TEL. 06.8916.8280

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.**

**RICORSO IN APPELLO**

**CON ISTANZA CAUTELARE E RISARCITORIA**

**PER** le Dott.sse **Gabriella Galizia**, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 17/05/1983 e residente in Anгри (SA), in via Brigadiere D'Anna 116 (C.F. GLZGRL83E57F912D), **Raffaella Prete**, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 19/05/1953 e residente in Nocera Inferiore, Via Marco Nonio Balbo 61/19 (C.F. PRTRFL53E59F912C) e della Dott.ssa **Teresa Salzano**, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 16/04/1954, e residente in Pagani, Via Carlo Tramontano 1 bis (SLZTRS54D56F912L), rappresentate e difese nel presente giudizio, dall'avv. Francesco Marascio (C.F. MRSFNC79R13H501G; studiolegale@pec.marascio.it; 06/8540689) ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio sito in Roma alla via Po 12, giusta procura speciale *ad litem* in calce al presente atto, i quali indicano per le comunicazioni il seguente numero di fax **06/8540689** ed il seguente indirizzo di PEC: **studiolegale@pec.marascio.it**;

**- appellante**

**CONTRO**

- **DIREZIONE GENERALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA DELLA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi 7, con l'avv. Elisa Caprio, con Studio in Roma alla via Marcantonio Colonna, 27.

**- appellata**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI**

- della Dott.ssa **Valeria Anecchiarico**, nata a Roma in data 23/08/1984

e residente in Roma, Largo Bacone n. 1;

- della Dott.ssa **Marzia Mensurati**, nata a Roma, in data 5/6/1971 e residente in Roma, via Cassia, n. 515, entrambe non costituite in giudizio.

- **controinteressate**

### **PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

della sentenza n. 9752/2017 resa dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. I° *quater* pubblicata il 15.09.2017 e non notificata, che ha respinto il ricorso nonché i successivi motivi aggiunti proposti dalle odierne appellanti.

\* \* \*

Come si chiarirà meglio nel prosieguo, il presente giudizio è stato instaurato al fine di ottenere l'annullamento della "*Graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio*" nella quale la Dott.ssa Gabriella Galizia, rappresentante dell'Associazione fra farmacisti costituita dalla medesima, dalla dott.ssa Prete e dalla dott.ssa Salzano, si è collocata alla posizione 427 con punteggio 41,38, nonché degli atti della procedura connessi e conseguenti, in primo luogo, in ragione della erronea valutazione della voce "idoneità precedente concorso" e dell'omesso esercizio del soccorso istruttorio.

Inoltre, mediante successivi motivi aggiunti, presentati in seguito all'accesso agli atti ottenuto con riferimento alle schede di valutazione di altri candidati, nel frattempo acquisite tramite accesso agli atti, le odierne appellanti hanno lamentato l'evidente disparità di trattamento operata dalla Commissione di concorso e per l'effetto l'invalidità della graduatoria anche sotto tale ulteriore e autonomo profilo.

Tuttavia, con la sentenza quivi gravata, il TAR per il Lazio ha respinto l'azione promossa dalle appellanti, pronunciandosi unicamente sul motivo inerente l'erronea valutazione del requisito della idoneità in precedenti concorsi mentre, alcuna motivazione è stata resa in riferimento alle ulteriori

censure dedotte nei successivi atti di motivi aggiunti riguardanti, come detto, gli evidenti profili di disparità di trattamento e la superficialità di valutazione emersi dall'esame delle schede di analisi degli altri candidati.

Ciò, nonostante, si ripete, i motivi avanzati in sede di motivi aggiunti, costituiscano motivi assolutamente autonomi rispetto a quelli oggetto del ricorso principale.

Sicché, l'illegittimità della decisione impugnata rileva sotto un duplice profilo ossia da un lato, laddove ritiene corretta la valutazione della Commissione sul richiamato requisito della idoneità in un precedente concorso e dall'altro lato, in quanto omette del tutto di pronunciarsi in merito all'ulteriore e autonomo motivo avanzato dalle appellanti mediante apposito atto motivi aggiunti, riguardante la palese disparità di trattamento tra candidati.

Fatte queste necessarie premesse al fine di una migliore comprensione della questione sottoposta all'esame di codesto ill.mo Consiglio, di seguito si espongono le relative ragioni di fatto e di diritto.

#### **FATTO**

1. Con bando di gara pubblicato nel BUR Lazio del 12/12/2012 la Regione Lazio, in ossequio all'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, indicava il "*concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di complessive delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Lazio*" (**doc. 1**);
2. Alla predetta procedura ad evidenza pubblica partecipava, tra gli altri, l'associazione fra farmacisti composta dalle Dott.sse Gabriella Galizia, Raffaella Prete e Teresa Salzano (prot. n. 001026-10-12-2012-120) (**doc. 2**);
3. Per quello che qui interessa, in riferimento al titolo di carriera consistente nella "*idoneità in un precedente concorso*" previsto dall'art. 6

D.P.C.M. 298/1994, richiamato nel Bando *de quo*, l'associazione costituita dalle appellanti dichiarava in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 - e quindi nella piena consapevolezza delle responsabilità nascenti dalle eventuali dichiarazioni false e mendaci – di essere in possesso dei certificati di idoneità conseguiti dai precedenti concorsi, come segue:

**Dott.ssa Salzano.**

*“Idoneità conseguita nel corso per sedi farmaceutiche: **Sì**”*

*“Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria:*

**D.P.G.R.C. n. 2154”**

*“Data dell’atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie:*

**15.03.1990”** (doc. 3).

**Dott.ssa Prete.**

*Idoneità conseguita nel corso per sedi farmaceutiche: **Sì**”*

*“Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria:*

**D.P.G.R.C. n. 1021”**

*“Data dell’atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: **12-02-***

**1990”** (doc. 4).

4. Pertanto, come è evidente, mediante siffatte dichiarazioni le appellanti esaudivano puntualmente i quesiti contenuti nella domanda di partecipazione al concorso nonché rispettavano appieno le prescrizioni generali di compilazione di tale domanda, indicando, seppur sottoforma di acronimo:

- **gli estremi dell’atto di riferimento relativo all’approvazione della graduatoria, comprensivo della Regione di provenienza;**
- **la data dell’atto di riferimento relativo all’approvazione delle**

**graduatorie.**

Sul punto, preme precisare che ai sensi dell'art. 8 del Bando citato in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai fini della valutazione dei titoli sarebbero stati sommati i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce.

5. Senonché, del tutto inopinatamente, la Commissione chiamata a valutare le suddette domande, in riferimento alla associazione delle appellanti **non teneva affatto conto del titolo per le idoneità in precedenti concorsi, invece espressamente dichiarato ed effettivamente posseduto dalle appellanti stesse**, come si evince dalle schede di valutazione richieste a seguito della pubblicazione della graduatoria (**doc. 5**).

6. Pertanto, all'esito delle valutazioni, nell'ambito della graduatoria pubblicata sul BUR Lazio in data 11/11/2014, di cui alla Determina N° 90, la Determina 3 novembre 2014, N. G15435, quivi gravata, la Dott.ssa Gabriella Galizia, in rappresentanza dell'associazione, si collocava alla posizione **427** con punteggio **41,38** (**doc. 6**).

7. Orbene, nell'attribuzione di tale punteggio è stata determinante l'omessa valutazione da parte della Commissione del suddetto titolo relativo alla idoneità in precedenti concorsi, in quanto, come agevolmente rilevabile, se fosse stato riconosciuto il punto per le idoneità in precedenti concorsi, le ricorrenti sarebbero passate dal punteggio di 41,38 a quello di **42,38** - **scavalcando di più di 200 posizioni gli altri concorrenti in gara.**

8. Tuttavia, l'**omesso riconoscimento del punto collocava le ricorrenti al di fuori dell'area dei vincitori**, atteso il fatto che le sedi farmaceutiche a disposizione erano complessivamente **274**.

9. Sicché, in data 20.11.2014, veniva presentata da parte delle appellanti

istanza di esercizio del potere di autotutela (prot 147/14/U) per la rivalutazione del punteggio erroneo (**doc. 7**).

**10.** In risposta alla suddetta richiesta, con la comunicazione del 10 dicembre 2014, gravata nel presente giudizio, la Direzione Generale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio per il tramite del Dirigente Area, Dott.ssa Lorella Lombardozzi, richiamando l'art. 8 del bando di gara relativo alla valutazione dei titoli, "ha stabilito di non valutare le idoneità a precedente concorso riportate in modo non chiaro e immediatamente verificabile. Visto quanto sopra esposto la Commissione ha stabilito di non valutare l'idoneità a precedente concorso dell'associazione in oggetto (**doc. 8**);

**11.** Pertanto, a fronte di tale presa di posizione, le odierne appellanti presentavano un apposito ricorso innanzi al TAR per il Lazio avverso la suddetta graduatoria, nonché alla nota da ultimo richiamata.

**Il giudizio di primo grado.**

**12.** Come detto, mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio le appellanti lamentavano *in primis* la piena conformità alla *lex specialis* di concorso delle dichiarazioni rese dalla stesse in riferimento al requisito in parola e, in ogni caso, la violazione da parte della Commissione dell'art. 6 l. 241/90, che, come noto, disciplina in linea generale l'istituto del **soccorso istruttorio** in materia di "*dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*", precisando che dall'utilizzo di tale strumento non deriverebbe alcuna lesione della *par condicio* dei concorrenti, trattandosi di una mera precisazione di una dichiarazione già resa in tutti i relativi elementi.

In via subordinata, le deducenti impugnavano il bando di gara laddove dovesse essere interpretato nel senso di negare validità alla dichiarazione del titolo in esame mediante utilizzo di acronimo.

13. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio asserendo la legittimità del proprio operato, mentre non si costituivano in giudizio i soggetti controinteressati.

14. Successivamente, mediante apposito atto di motivi aggiunti le appellanti gravavano le determinazioni regionali del 28.10.2015 e del 02.12.2015 recanti le rettifiche della graduatoria già approvata.

15. Inoltre, mediante un secondo atto di motivi aggiunti venivano successivamente impugnate da parte delle appellanti le proprie schede di valutazione, nonché le schede di valutazione nn. 1156 dell'11.12.2012, 1665 del 12.12.2012, 2186 e 2482 del 13.12.2012, relative ad altri candidati, tutte acquisite tramite accesso agli atti.

In particolare, in merito alle schede di valutazione di altri concorrenti si contestava la palese disparità di trattamento da parte della Commissione che, proprio in riferimento al titolo di idoneità in parola, ha riconosciuto a tali concorrenti il punteggio di 1 punto nonostante la presenza, in siffatte dichiarazioni, di palesi e macroscopiche omissioni nell'individuazione degli estremi dell'atto.

16. Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti le appellanti gravavano la determinazione regionale del 26.02.2016 n. G1640 comprensiva dell'Allegato "A", recante l'elenco delle sedi farmaceutiche inserite nel concorso *de quo*, nonché della determinazione del 15.03.2016 n.- G02418, recante l'interpello e l'assegnazione di tali sedi e ancora ulteriori schede di valutazione riferite ad altri partecipanti sempre in ragione della evidente disparità di trattamento operata dalla Commissione in riferimento a tali candidati che avevano offerto dichiarazioni del tutto incomplete ed errate del requisito in questione.

17. All'esito del giudizio il Tar Lazio con la sentenza quivi gravata respingeva il ricorso, pronunciandosi, tuttavia, unicamente sul motivo inerente la omessa e/o errata valutazione da parte della Commissione del

titolo correttamente dichiarato dalle odierne appellanti ovvero l'omessa attivazione dello strumento del soccorso istruttorio.

Mentre, non vi è alcun punto della motivazione della sentenza gravata che, invece, riguarda i motivi dedotti negli atti di motivi aggiunti, ed in particolare, il motivo mediante il quale viene fatta valere la palese disparità di trattamento praticata dalla Commissione in riferimento ad altri candidati le cui dichiarazioni presentano gravi errori e/o carenza in ordine al titolo di idoneità per cui è causa.

Più precisamente, la suddetta decisione asserisce che *“la mera indicazione dell'acronimo “D.P.G.R.C.” unitamente all'indicazione della data e del numero del provvedimento non possa ragionevolmente considerarsi esaustiva della prescrizione contenuta nella lex specialis relativa alla indicazione delle idoneità professionali già conseguite, soprattutto con riferimento alle modalità di compilazione della domanda rese disponibili dall'Amministrazione regionale mediante la divulgazione della piattaforma digitale all'uopo predisposta”* e che *“la specificazione dell'ente territoriale presso il quale era stata conseguita l'idoneità, infatti, rappresenti un elemento essenziale per la valutazione del titolo”*.

Inoltre in merito alla censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, il TAR si limita ad asserire che lo stesso non costituisce *“un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ove lo stesso contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello della par condicio che esclude l'utilizzazione di forme di integrazione delle istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedurali significativi adeguatamente rappresentati nella lex specialis”*.

Da ultimo, come detto in merito ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente la suddetta sentenza si limita a riportare la seguente dicitura, senza alcuna motivazione specifica sulle censure ivi dedotte *“Ne discende, per le*

considerazioni che precedono che anche le doglianze introdotte dalle ricorrenti per la via dei motivi aggiunti non possono ritenersi suscettibili di accoglimento” (sic!).

18. Orbene, già da quanto detto emerge con evidenza la assoluta erroneità e infondatezza di tale decisione, che dunque, merita di essere annullata e/o riformata in riferimento al capo sopra citato per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### ***sui vizi della sentenza gravata***

#### ***ERROR IN IUDICANDO.***

#### **I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI NONCHÉ PER IRRAGIOVEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE.**

Come anticipato in narrativa, la sentenza quivi gravata appare palesemente illegittima *in primis* in quanto avalla la decisione della Regione di non valutare i titoli conseguiti dalle due ricorrenti associate alla dott.ssa Galizia, in riferimento, in particolare, alla “*idoneità in un precedente concorso*”, titolo previsto dall’art. 6 D.P.C.M. 298/1994, richiamato nel Bando *de quo*.

I.1. In primo luogo, secondo il Giudice di prime cure, “*la mera indicazione dell’acronimo “D.P.G.R.C.” unitamente all’indicazione della data e del numero del provvedimento non possa ragionevolmente considerarsi esaustiva della prescrizione contenuta nella lex specialis relativa alla indicazione delle idoneità professionali già conseguite, soprattutto con riferimento alle modalità di compilazione della domanda rese disponibili dall’Amministrazione regionale mediante la divulgazione della piattaforma digitale all’uopo predisposta*” e che “*la specificazione dell’ente territoriale*

*presso il quale era stata conseguita l'idoneità, infatti, rappresenti un elemento essenziale per la valutazione del titolo".*

Orbene, è agevole dimostrare la assoluta erroneità di tale assunto.

Invero, al contrario di quanto asserito dal TAR Lazio, le odierne appellanti hanno rispettato appieno le prescrizioni della *lex specialis* in merito alla dichiarazione relativa al requisito in parola.

In particolare, le deducenti che sono in possesso di tale idoneità, hanno provveduto, si ripete, ad indicare tutti gli estremi dell'atto di riferimento ossia del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per sedi farmaceutiche nel quale è stata conseguita l'idoneità come richiesto dalla piattaforma digitale predisposta per la compilazione delle domande.

Segnatamente, la dr.ssa Salzano Teresa ha indicato il *D.P.G.R.C. n. 2154* del "15-03-1990" e la dr.ssa Prete Raffaella, il *D.P.G.R.C. n. 1021* del "12-02-1990" entrambi rilasciati dalla Regione Campania.

Orbene, è assolutamente notorio che l'acronimo D.P.G.R.C. – peraltro di uso comune nella prassi amministrativa - indichi il "*Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania*", sicché, come si vede, nelle dichiarazioni rese dalle appellanti risultano espressamente indicati: l'ente (Regione Campania); l'ambito territoriale (Regione Campania); i rispettivi numeri (nn. 2154 e 1021) nonché le rispettive date (15-03-1990 e 12-02-1990).

Al contrario di quanto asserisce il TAR Lazio, pertanto, appare debitamente specificato l'Ente territoriale presso il quale è stata conseguita l'idoneità.

D'altronde, né il Bando di concorso né la piattaforma digitale con le istruzioni di compilazione – al contrario di quanto asserito dal Giudice del primo grado – escludono espressamente la possibilità di utilizzare un acronimo per indicare gli estremi dell'atto di riferimento, limitandosi quest'ultima a prevedere che tale indicazione dovesse avvenire con

metodo "alfanumerico".

Orbene, la dicitura utilizzata dalle appellanti rispetta sicuramente tale metodo essendo formata da caratteri alfanumerici (D.P.G.R.C. n. 1021 e D.P.G.R.C. n. 2154).

Pertanto è evidente il travisamento e il conseguente errore di valutazione commesso dal TAR Lazio.

**I.2.** Ciò posto, il Giudice di prime cure erra palesemente anche laddove non sanziona il comportamento dell'Amministrazione che ha omesso di attivare **l'istituto del soccorso istruttorio**.

Invero, le appellanti lamentavano l'illegittimità, in ogni caso, dell'operato della Commissione di concorso che, non ritenendo conforme la dicitura utilizzata dalle stesse rispetto a quanto presuntivamente imposto dalla piattaforma digitale, ha semplicemente omesso di valutare tale titolo in capo alle medesime appellanti **senza attivare il doveroso soccorso istruttorio**.

Orbene, la violazione di legge è plateale.

Ed infatti, come noto, l'art. 6, comma 1 lett. b) impone all'Amministrazione, nelle ipotesi di dichiarazioni omesse ovvero ritenute erranee e/o carenti di chiedere **"il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete"**.

Senonché, al riguardo, il Giudice di prime cure si trincerava genericamente dietro il principio della *par condicio* tra concorrenti nonché ai canoni generali di correttezza e auto - responsabilità che sarebbero violati laddove si ammetta il soccorso istruttorio nel caso di specie, richiamando la nota giurisprudenza di codesto ecc.mo Consiglio secondo cui **"il principio del "soccorso istruttorio" è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta**

*operata a monte dalla legge*” (Cons. Stato Ad. Plen. 9/2014).

Tuttavia, siffatto assunto appare privo di rilievo nel caso di specie.

Invero, come detto, le odierne appellanti hanno indicato tutte le voci richieste dalla piattaforma digitale (ente – ambito territoriale – numero), mediante l'utilizzo di un acronimo di uso comune nel linguaggio istituzionale e nella prassi amministrativa di qualsiasi Amministrazione, a maggior ragione di una Amministrazione regionale quale è l'odierna appellata.

Ed infatti, come è evidente, le diciture: *D.P.G.R.C. n. 2154 del “15-03-1990”* e *“D.P.G.R.C. n. 1021 del “12-02-1990”* utilizzate rispettivamente dalla Dott.ssa Salzano e dalla Dott.ssa Prete, contengono tutte le suddette voci richieste dalla piattaforma digitale (essendo notorio nel linguaggio istituzionale che il suddetto acronimo sta per Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania).

Mentre, né il bando e né la suddetta piattaforma impongono a pena di esclusione l'utilizzo di una dichiarazione per esteso in luogo dell'acronimo, bensì unicamente l'utilizzo del metodo di indicazione *“alfanumerico”* che, come visto, è stato rispettato dalle odierne appellanti.

Ne consegue che, oggettivamente, non può imputarsi in capo alle appellanti alcuna omissione di dichiarazione ovvero alcun inadempimento procedimentale in riferimento a prescrizioni richieste a pena di esclusione dalla *lex specialis* di concorso.

Sicché, deve ritenersi assolutamente operante, nel caso *de quo*, l'obbligo di soccorso istruttorio e ciò, proprio alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo Consiglio di Stato richiamata – in senso errato – dal TAR romano.

In altri termini, nel caso di specie, si è di fronte ad una ipotesi di integrazione o rettifica di una dichiarazione comunque resa, in quanto non può porsi in dubbio che le appellanti abbiano reso la dichiarazione sul possesso del requisito in questione, seppur

sottoforma di acronimo, e non vi è stata alcuna violazione di adempimenti procedurali richiesti espressamente a pena di esclusione (non vi è un divieto espresso di utilizzare l'acronimo).

Orbene, la giurisprudenza amministrativa prevalente, tra l'altro in riferimento ad ipotesi del tutto analoghe a quella *de qua* (concorso straordinario per assegnazione di sedi farmaceutiche – erronea indicazione del titolo di studio) riconosce la sussistenza dell'obbligo per la P.A. di attivare il soccorso istruttorio "risolvendosi in una precisazione che non altera la par condicio fra i concorrenti e la legalità della procedura, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita" (ex multis: T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 20/01/2016 n. 119).

In particolare, si stabilisce che "il soccorso istruttorio" *sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire ab initio...*" (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Ancora si precisa che "Né, laddove non sussista una lesione degli altri interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, può di per sé rilevare l'esigenza di preferire fra più candidati chi ha adempiuto esattamente a quanto previsto dalla procedura. Con ciò il Collegio non intende affermare che la carenza di diligenza del concorrente nella presentazione della domanda non rilevi, ma che ciò non possa, di per sé ed in assenza di ulteriori circostanze, assurgere ad elemento che impedisca il soccorso istruttorio.

Infatti - in disparte la circostanza che, diversamente opinando, si porrebbe alla sostanziale impossibilità di prestare il soccorso istruttorio, atteso che l'incompletezza o inesattezza della istanza o dichiarazione costituisce proprio la sua stessa ragion d'essere - secondo il condivisibile insegnamento della sentenza 9/2014 citata,

ciò che rende legittima la mancata prestazione del soccorso istruttorio non è la minore diligenza del concorrente rispetto ad altro concorrente, ma il pregiudizio derivante dalla prestazione del soccorso istruttorio all'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, in correlazione con la necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano). La possibilità per l'amministrazione di non prestare il soccorso istruttorio non può quindi fondarsi sulla negligenza nella compilazione della domanda, ma sulle conseguenze che avrebbe, sugli altri interessi coinvolti nella procedura, il prestare il soccorso istruttorio.” (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 20/01/2016 n. 119).

Orbene, nel caso di specie, come detto, trattandosi del semplice chiarimento su di una dichiarazione già resa a dimostrazione del possesso di un requisito già posseduto dalle appellanti e non essendovi la violazione di una specifica ed univoca norma procedimentale, non è ravvisabile alcuna violazione della par condicio tra concorrenti.

Inoltre, nemmeno si ravvisano particolari esigenze di speditezza del procedimento tali da impedire l'attivazione del soccorso istruttorio consistente, si ribadisce, nella mera “rettifica” di una locuzione utilizzata nell'ambito di una dichiarazione già resa per dimostrare il possesso di un titolo professionale già posseduto.

Insomma, nel caso *de quo*, il soccorso istruttorio avrebbe ad oggetto solamente una richiesta di chiarimento in ordine ad una dichiarazione già resa e completa in tutti i suoi elementi.

Al contrario di quanto asserito dal TAR infatti, non vi è stata alcuna omissione da parte delle odierne appellanti bensì unicamente, l'utilizzo da parte delle stesse di una modalità di dichiarazione abbreviata (acronimo)

contenente comunque tutti gli elementi richiesti dalla piattaforma digitale per la dimostrazione del titolo in parola.

E' evidente, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio consistente come affermato dalla Adunanza n. 9/2014 sopra citata in un "doveroso ordinario modus procedendi volto a superare **inutili formalismi** in nome del principio del favor participationis e della semplificazione".

**I.3.** Conseguentemente, la decisione impugnata risulta illegittima anche in considerazione dell'art. 8 del bando di gara, secondo cui la Commissione "*determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente*".

Ed infatti, come dedotto in giudizio, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri, alle appellanti è stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello che, invece, avrebbe dovuto ottenere.

Ma procediamo con ordine.

Secondo i criteri di valutazione generali del concorso, il punteggio da attribuire in caso di possesso di idoneità a precedente concorso, sarebbe stata di **1 punto** (cfr. **doc. 9**).

Le appellanti, che erano in possesso di tale idoneità, hanno provveduto, si ripete, ad indicare in modo chiaro tutti gli estremi dell'atto di riferimento, tuttavia, nonostante l'adempimento puntuale di tale onere da parte delle concorrenti, esaminando la scheda di valutazione dell'Associazione concorrente, è emerso che la Commissione di gara, relativamente alle idoneità a precedenti concorsi, ha riconosciuto un punteggio pari a **0**.

Tale valutazione è evidentemente errata.

Se si considera che, se fosse stato riconosciuto quel punto, le appellanti sarebbero passate dal punteggio di 41,38 a quello di **42,38 - scavalcando di più di 200 posizioni gli altri concorrenti in gara e raggiungendo, pertanto, una posizione utile per l'assegnazione della sede**

**farmaceutica** - emerge con chiarezza il pregiudizio patito dalle ricorrenti.

È innegabile, infatti, che l'arbitrario ed erroneo giudizio (negativo) formatosi in fase di valutazione dei titoli ha pesantemente influito sulla posizione raggiunta in graduatoria da parte delle ricorrenti.

Da ciò deriva che la graduatoria finale di merito è stata formulata in palese violazione dei criteri di valutazione ex art. 8 del bando di gara.

Anche sotto tale profilo emerge, dunque, l'erroneità della sentenza gravata.

***ERROR IN IUDICANDO.***

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI NONCHÉ PER IRRAGIOVEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE.**

**II.1.** Fermo quanto sopra, ulteriore vizio della sentenza gravata consiste nell'omessa valutazione dei motivi fatti valere dalle appellanti con il secondo e con il terzo atto di motivi aggiunti recanti ulteriori e autonomi motivi di illegittimità della graduatoria del concorso *de quo*.

Al riguardo infatti, il Giudice di prime cure si è limitato ad asserire che "*Ne discende, per le considerazioni che precedono che anche le doglianze introdotte dalle ricorrenti per la via dei motivi aggiunti non possono ritenersi suscettibili di accoglimento*".

Sicché, è evidente come il Giudice di prime cure **abbia omissso del tutto di esaminare i motivi avanzati nei suddetti atti di motivi aggiunti,** andando così a violare apertamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. .

Invero, come si vedrà subito appresso, gli ulteriori motivi avanzati con i motivi aggiunti mirano ad evidenziare la **gravissima disparità di trattamento** operata dalla Commissione tra le odierne appellanti e gli altri

candidati in riferimento alla valutazione del titolo in discorso.

In particolare, mediante tali motivi si è censurata l'erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alle schede di valutazione delle appellanti sotto un **ulteriore e autonomo profilo**, che, in quanto tale, andava esaminato dal Giudice di prime cure non potendo ritenersi assorbito nella valutazione del primo motivo di ricorso.

Al riguardo, la giurisprudenza unanime chiarisce che *“Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporre l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie precisate in motivazione (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia) (T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 29/06/2017, n. 1074).*

Orbene, è *ictu oculi* che nel caso di specie non ricorre una ipotesi di assorbimento dei motivi fatti valere con in motivi aggiunti, essendo la disparità di trattamento tra concorrenti in riferimento al titolo in questione un motivo idoneo a comportare autonomamente l'annullamento degli atti gravati ed in particolare della graduatoria degli idonei.

Da qui l'errore commesso sul punto da parte del TAR Lazio.

**II.2.** Ciò posto, si ripropongono di seguito i motivi di gravame fatti valere con i motivi aggiunti e, tuttavia, non esaminati dal Giudice del primo grado.

In proposito si evidenzia che all'esito degli accessi agli atti dello 08.01.2016 e del 07.03.2016 (cfr. **docc.** 15 e 24), è emersa una plateale disparità di trattamento in riferimento alle schede di valutazione di alcuni candidati.

In particolare, proprio con riferimento all'indicazione del possesso dell'idoneità a precedenti concorsi, nonostante detti candidati siano incorsi in palesi e macroscopiche omissioni nell'individuazione degli estremi

dell'atto, la Commissione, ha, comunque, riconosciuto agli stessi il punteggio di **punti 1** previsto per la voce "idoneità precedente concorso".

Si tratta delle schede di partecipazione riguardanti le seguenti associazioni:

- 1) prot. n. 1156 - 11.12.2012 - 120, Referente Giorgia Guidotti;
- 2) prot. n. 2186 - 13.12.2012 - 120 Referente Margherita Santarsiero;
- 3) prot. n. 1665 - 12.12.2012 - 120 Referente Verdiglione Alfonso;
- 4) prot. n. 1726 - 12.12.2012 - 120 Referente M. Di Paolo;
- 5) prot. n. 642 - 08.12.2012 - 120 Candidato L. Giunti;
- 6) prot. n. 600 - 08.12.2012 - 120 Referente P. Del Grande;
- 7) prot. n. 1076 - 10.12.2012 - 120 Referente F. Marcucci;
- 8) prot. n. 146 - 30.12.2012 - 120 Referente G. Collegati;
- 9) prot. n. 405 - 06.05.2012 - 120 Referente M Centinaro;
- 10) prot. n. 939 - 10.12.2012 - 120 Referente N. Vallesi;
- 11) prot. n. 951 - 10.12.2012 - 120 Referente F. Armano;
- 12) prot. n. 1173 - 11.12.2012 - 120 Referente B. Molina;
- 13) prot. n. 1519 - 11.12.2012 - 120 Referente S. De Filippi;
- 14) prot. n. 1579 - 12.12.2012 - 120 Referente P. Santini;
- 15) prot. n. 1956 - 12.12.2012 - 120 Referente G. Giuliani;
- 16) prot. n. 2164 - 13.12.2012 - 120 Referente A. Deplano;
- 17) prot. n. 2291 - 13.12.2012 - 120 Referente Carnesale;
- 18) prot. n. 2312 - 13.12.2012 - 120 Referente E. Trotta;
- 19) prot. n. 1037 - 10.12.2012 - 120 Referente Drogheo;
- 20) prot. n. 426 - 06.12.2012 - 120 Referente Salotti
- 21) prot. n. 062 - 23.11.2012 - 120 Referente Pergola

Ma procediamo con ordine.

1. Relativamente alla **scheda di valutazione** e annessa **ricevuta, prot. n. 1156 - 11.12.2012 - 120, Referente Giorgia Guidotti (cfr. doc. 16)**, la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "*Estremi dell'atto del*

*provvedimento di approvazione della graduatoria*”, **sia stato indicato soltanto il numero del presunto provvedimento: “1093”.**

2. Relativamente alla **scheda di valutazione** e annessa ricevuta, **prot. n. 2186 - 13.12.2012 – 120 Referente Margherita Santarsiero** (*cfr. doc. 18*), la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “*Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria*”, **manchi il riferimento alla tipologia dell'atto di riferimento: “REGIONE BASILICATA, POTENZA N. 6019”.**

3. Relativamente alla **scheda di valutazione** e annessa ricevuta, **prot. n. 1665 - 12.12.2012 – 120 Referente Verdiglione Alfonso** (*cfr. doc. 19*), la Commissione valutatrice ha erroneamente riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “*Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria*”, **manchi il riferimento alla tipologia dell'atto di riferimento: “REGIONE TOSCANA, CONCORSO PER SEDI FARMACEUTICHE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI PISTOIA, PROVVEDIMENTO N. 2175”.**

4. Relativamente alla scheda di valutazione del referente: **M. Di Paolo -** Numero Protocollo: 001726 - 12/12/2012 – 120, la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “*Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria*”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (viene indicata solo la Provincia senza tipo e numero del provvedimento):**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Provincia di Ascoli Piceno
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 19-10-2009.

5. Candidato: **L. Giunti** - Numero Protocollo: 000642 - 08/12/2012 – 120.

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento e la Regione e viene indicato solo l'acronimo del bollettino regionale:**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria:  
BURT III 20120328;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 28-03-2012.

6. Referente: **P. del Grande** - Numero Protocollo: 000600 - 08/12/2012 –

120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (è stato indicato solo un numero):**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria:  
regione Toscana numero 7576;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 25-07-1979.

7. Referente: **F. Marcucci** - Numero Protocollo: 001076 - 10/12/2012 –

120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto **1 punto** per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante **la palese incongruenza fra le date indicate** (decreto del 2010 – data del provvedimento nel 2012).

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria:  
Regione Toscana decr. dir. n° 2584/2010;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 16-03-2012.

8. Referente: **G. Collegati** - Numero Protocollo: 000146 - 30/11/2012 –  
120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità”  
conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto  
del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto  
richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un  
numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Reg: Lombardia Prov. Varese n. 1182;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 15-04-1982.

9. Referente: **M. Centinaro** - Numero Protocollo: 000405 - 06/12/2012 –  
120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità”  
conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto  
del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto  
richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un  
numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Lazio, Provincia Roma, n° 3478
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 03-05-1996.

10. Referente: **N. Vallesi** - Numero Protocollo: 000939 - 10/12/2012 –  
120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità”  
conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi  
dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il  
corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo  
un numero)**.

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Lazio, Provincia di Latina, 142

- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie:  
11-03-1977.

11. Referente: **F. ARMANO** - Numero Protocollo: 000951 - 10/12/2012 –

120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLA SANITA' - IGIENE -UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE NUMERO 2924
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie:  
09-06-1977.

12. Referente: **B. Molina** - Numero Protocollo: 001173 - 11/12/2012 –

120. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Lazio B1661
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie:  
08-03-2011

13. Referente: **S. De Filippi** - Numero Protocollo: 001519 - 11/12/2012

– 120.

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi

dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento.**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: REGIONE PIEMONTE PROTOCOLLO N 2834/DB2018
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 02-02-2012

**14. Referente: P. Santini - Numero Protocollo: 001579 - 12/12/2012 –**

**120.** Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Giunta Regionale d'Abruzzo, Provincia di L'Aquila, n.988
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 02-03-1989

**15. Referente: G. Giuliani - Numero Protocollo: 001956 - 12/12/2012 –**

**120.** Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento.**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Veneto Prot.N.19743/6150
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 18-06-1982

**16. Referente: A. Deplano - Numero Protocollo: 002164 - 13/12/2012 –**

**120.** Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità”

conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento.**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: regione Lazio prot.1958
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 17-04-2008

**17. Referente: C. CARNESALE - Numero Protocollo: 002291 - 13/12/2012 – 120.** Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un numero)**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: GIUNTA REGIONALE PIEMONTE, NOVARA, N. 37/350;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 29-08-1980.

**18. Referente: E. Trotta - Numero Protocollo: 002312 - 13/12/2012 – 120.** Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (medico Provinciale di quale provincia?).**

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Campania Ufficio Medico provinciale protocollo n. 2570;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 10-05-1978.

19. Referente: **L. Drogheo - Numero Protocollo: 001037 - 10/12/2012 – 120**. Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” **manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (quale tipo di atto?)**.

- Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Lazio, Lazio, atto n° B1661;
- Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 08-03-2011.

20. Referente: **R. SALOTTI** è emerso che la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per l’*“idoneità” conseguita nei precedenti concorsi*”, nonostante nella voce “*Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria*”, **la tipologia dell'atto di riferimento sia stata espressa ricorrendo ad un acronimo così come hanno fatto le appellanti (sic!) (cfr. doc. 25)**.

Al riguardo, è d'uopo puntualizzare che gli errori appena rilevati sono emersi a seguito della verifica “a campione” fatta solamente su 50 schede di valutazione oggetto di apposito accesso agli atti e non invece sulle schede di tutti i candidati, quindi, si può solo immaginare quanti errori potrebbero emergere ancora se l'esame riguardasse tutte le domande di partecipazione al concorso.

In conclusione, la Commissione, come detto, non solo non ha riconosciuto alle deducenti che ne avevano pieno titolo il punto previsto per la voce idoneità precedente concorso, ma, in maniera del tutto irragionevole e contraddittoria, ha riconosciuto tale punto a candidati che al contrario **non hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti**, incorrendo in tal modo in un evidente eccesso di potere per **disparità di trattamento**.

Inoltre, come risulta dall'*excursus* delle schede di valutazione appena riportato, la Commissione di concorso ha attribuito 1 punto per il titolo in questione anche a candidati che hanno rilasciato una dichiarazione del tutto identica a quella delle appellanti (ritenuta invece non idonea a dimostrare la sussistenza del requisito).

Si prenda a riferimento, a titolo esemplificativo, la scheda di valutazione del referente R. Salotti a cui la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per l'*“idoneità” conseguita nei precedenti concorsi*”, nonostante nella voce *“Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”*, **la tipologia dell'atto sia stata espressa ricorrendo ad un acronimo così come hanno fatto le appellanti, senza l'ulteriore indicazione** per esteso dell'Ente che ha rilasciato il provvedimento ovvero l'ambito territoriale di riferimento (**sic!**) (*cfr. doc. 25*).

La disparità di trattamento qui è *ictu oculi*, in quanto a fronte di medesime dichiarazioni – tutte mediate l'utilizzo di acronimo – al concorrente da ultimo citato è stato attribuito 1 punto mentre alle appellanti il requisito in parola è stato riconosciuto assente peraltro automaticamente ovvero nemmeno senza l'attivazione del soccorso istruttorio.

21. La disparità di trattamento, ma anche la superficialità della Commissione vengono fuori ancora di più prendendo in considerazione la scheda relativa all'associazione referente **Luigi Pergola**, risultata assegnataria di Farmacia con punti 43,27.

Infatti tale Associazione la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per *“idoneità” conseguita nei precedenti concorsi*, **nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (viene indicata solo la Regione senza tipo e numero del provvedimento)** come di seguito:



**IDONEITA'**

Idoneità conseguita nel corso per sedi farmaceutiche: Sì

Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria: Regione Campania

Data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie: 06-08-2012

Non solo.

E' risultata del tutto errata la valutazione anche con riferimento alla dichiarazione di possesso dell'idoneità.

Ed infatti, la Graduatoria indicata è stata pubblicata in versione provvisoria sul BUR Campania n. 37 del **08 luglio 2013** e in versione definitiva con Decreto Dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016 sul BURC n. 18 del **21.03.2016**.

Pertanto è evidente che al momento di presentazione della domanda ossia il 23 novembre 2012 nonché alla scadenza dei termini di presentazione, i dichiaranti non avrebbero potuto dichiarare il **possesso dell'idoneità visto che la graduatoria non era stata pubblicata.**

Anche sotto tale profilo emerge la palese erroneità del giudizio della Commissione nonché la assoluta disparità di trattamento e per l'effetto l'illegittimità della sentenza gravata.

**ISTANZA RISARCITORIA**

Si insiste affinché venga disposto il risarcimento in forma specifica mediante l'attribuzione del giusto punteggio e la conseguente assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

Nella denegata ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede di voler riconoscere, comunque, il risarcimento del danno per equivalente, in misura non inferiore al valore dei ricavi stimati per il primo triennio di attività delle ricorrenti, con riserva di meglio quantificare in corso di causa.

**ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* del presente appello risulta da quanto sin qui esposto.

Quanto al *periculum* è appena il caso di significare come, da quanto appreso dal sito ufficiale della Regione Lazio, a seguito dell'intervenuta (illegittima) sospensione della procedura di interpello, **si sia già conclusa la nuova procedura di interpello** sicché, è del tutto probabile che, nelle more della definizione del presente intervenga l'assegnazione definitiva di tutte le sedi farmaceutiche messe a bando, con conseguente compromissione della possibilità per le appellanti di ottenere la *chance* lavorativa anelata.

Pertanto, è *ictu oculi* la gravità e l'urgenza della situazione che impone di **sospendere senza indugio gli atti oggetto di gravame**, e per l'effetto l'ulteriore prosieguo delle procedure di assegnazione.

Peraltro, si osserva come un accoglimento delle richieste misure cautelari, mediante sospensione degli atti di gara, non determinerebbe alcun *vulnus* per l'Amministrazione ma, al contrario, permetterebbe all'Amministrazione di perseguire il principio di certezza degli atti amministrativi e di non adottare ulteriori provvedimenti che potrebbero successivamente essere annullati, anche alla luce dei rilievi che sono stati mossi nel presente giudizio.

Si insiste, pertanto, per la concessione della invocata misura cautelare.

\*\* \*\*\* \*\*

**P.Q.M.**

si chiede l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, l'annullamento e/o la riforma della sentenza gravata.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre IVA, CAP e spese generali al 15% come per legge da distrarsi al procuratore antistatario.

I sottoscritti difensori dichiarano che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 975,00.

Roma, 21 febbraio 2018

Avv. Francesco Marascio



